

Riunione del 27 marzo 2008

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi (Relatore)
 Avv. Luigi Perone

CAF/28/08 – Appello della società Volley 2000 Infotel Forlì avverso la decisione del Giudice Unico Federale C.U. n. 23 del 21/02/2008 – gara A1/F Infotel Forlì – Lines Altamura del 17.2.2008

LA CAF

- visto l'appello presentato dal sodalizio Volley 2000-Infotel Forlì avverso il provvedimento in epigrafe

ritenuto che

l'assunto della parte appellante secondo cui sarebbe inapplicabile al caso di specie dell'art. 37, 8° comma, non può essere condiviso poiché il principio posto dalla norma, è teso ad evitare contestazioni in sede di omologa proprio su quanto riportato nella prima parte del referto. Ciò in quanto il primo arbitro, anche al termine dell'incontro, è tenuto a controllare la regolarità delle trascrizioni contenute nel referto e a sottoscriverlo, chiudendo così in via definitiva il processo di verbalizzazione. In tal senso il GUF ha fatto appropriato riferimento all'art. 68 2° comma Reg. Giur. per richiamare l'attenzione sulla norma di chiusura che prevede l'impossibilità di far valere in sede di reclamo eventuali errori tecnici commessi dai direttori di gara.

P.Q.M.

respinge l'appello e dispone incamerarsi la relativa tassa.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli